

22 AGO. 2022

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 22/07/2022

ASSOCIAZIONE CULTURALE DANZA URBANA

K 549

2361

seconda convocazione

L'anno 2022 il giorno 22 del mese di luglio alle ore 14:00, presso la sede sociale espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. aggiornamento sull'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore e modifica dello Statuto;
2. comunicazioni varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata a Bologna, in via Marsala n° 6 e in via telematica, in ottemperanza alle disposizioni di contenimento del rischio di contagio COVID, sulla piattaforma Zoom, che sono presenti in sede i seguenti soci

- 1) Massimo Carosi;
- 2) Luisa Costa;
- 3) Luca Nava;

e presenti sulla piattaforma Zoom i seguenti soci

- 4) Silvia Albanese;
- 5) Martina Antonelli;
- 6) Alessandra Farneti;
- 7) Greta Fuzzi;
- 8) Sofia Ruzzu.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 9 del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza Massimo Carosi, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. a Luisa Costa.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene Luca Nava per chiarire che l'Assemblea è stata convocata per accogliere i seguenti rilievi dell'ufficio regionale del RUNTS trasmessi con mail del 13/7/2022:

1) tra i diritti dei soci si prevede il diritto di accedere ai libri sociali. Tale dizione non è sufficiente vanno esplicitate le modalità con cui il socio può esercitare tale diritto. Quindi le presenta al Consiglio Direttivo che avrà giorni ...per rispondere a tale richiesta e mettere a disposizione i libri sociali con le modalità ecc

Si propone di modificare pertanto l'articolo 6.2. attualmente recante

"2. I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;*
- a partecipare all'Assemblea esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;*
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;*
- di accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo."*

con

"2. I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;*

- a partecipare all'Assemblea esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- di accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo mediante raccomandata, anche a mano, o posta elettronica certificata. Il Consiglio Direttivo deve garantire l'accesso ai libri sociali entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza. L'eventuale richiesta di riproduzione della documentazione – i cui costi restano a carico del richiedente – è subordinata all'assunzione dell'impegno al trattamento dei dati personali eventualmente ivi presenti all'esclusivo esercizio dei diritti e doveri associativi e alla tutela, in qualsiasi giudizio, della posizione del socio e della stessa associazione”.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

2) “al punto 10 dell'articolo 9 si dice che votano solo i maggiorenni. Ciò contrasta con norme del Codice e la circolare del Ministero Qui va scritto che per i soci minorenni il diritto di votare in assemblea è esercitato sino al compimento del diciottesimo anno di età per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale. Gli Uffici consigliano inoltre di inserire sempre nell'articolo 9 la possibilità prevista anche dal codice di terzo settore di tenere le assemblee anche con modalità telematiche”

Con riferimento alla possibilità di tenere l'assemblea anche con modalità telematiche, si evidenzia che tale opzione è già prevista all'articolo 9 laddove l'Assemblea “*delibera gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il regolamento assembleare che può assicurare la partecipazione alle adunanze, ivi incluse quelle del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, mediante mezzi di telecomunicazione e mediante l'espressione del voto per corrispondenza*”.

In merito alla richiesta di indicare espressamente in statuto il diritto di voto in capo all'esercente la potestà genitoriale dell'associato minorenne si propone di modificare l'articolo 9 attualmente recante

“10. Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa”.

con

“10. Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Gli associati minorenni vengono convocati e partecipano con diritto di parola ma vengono rappresentati, nell'esercizio del diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione”.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Si esaminano gli ulteriori correttivi, elaborati sempre alla luce di indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro

Art. 9 – necessità di modificare i quorum assembleari atteso che il Ministero ritiene estensibili quelli previsti per le associazioni dotate di personalità giuridica alle associazioni prive di tale riconoscimento ed è stata manifestata dagli Uffici l'esigenza di rendere rafforzati sia i quorum costitutivi che deliberativi. Si propone pertanto di modificare l'articolo 9 che attualmente prevede

“9. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

10. Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

11. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, relative alla modifica statutaria sono valide quando siano approvate dai 2/3 dei soci presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria che hanno ad oggetto altri temi, ivi incluso lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio residuo, devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati”.

Con

“9. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

10. Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Gli associati minorenni vengono convocati e partecipano con diritto di parola ma vengono rappresentati, nell’esercizio del diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

11. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

12. Per modificare lo statuto e per deliberare in merito ad operazioni di fusione, scissione e trasformazione occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorrono la presenza della metà dei soci e il voto di almeno tre quarti dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria che hanno ad oggetto lo scioglimento o qualsiasi delibera estintiva dell’Associazione nonché la devoluzione del relativo patrimonio residuo, devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati”.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità.

Art. 10 – clausola che potrebbe essere intesa come introduttiva del meccanismo della cooptazione. Si propone di modificare l’articolo 10 che attualmente prevede

“2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.”

con

“2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve convocare l’Assemblea affinché provveda alla nomina del Consigliere sostituto o, in caso di decadenza di più membri, alla elezione dell’organo integrale.”

La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità.

Art. 14 – opportunità di specificare la richiesta del parere al Registro unico nazionale del terzo settore in caso di devoluzione del patrimonio ancorché pleonastica in quanto vincolo normativo. Si propone di modificare l’articolo 14 che attualmente prevede:

“3. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge”.

Con

“3. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, acquisito il parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge”.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità.

Viene quindi data lettura allo statuto così come emendato, e allegato come parte integrante al presente verbale sotto la lettera A. L’Assemblea approva all’unanimità lo statuto così come emendato.

Il Presidente viene delegato ad espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello Statuto ossia:

1) registrazione del verbale e dello Statuto in regime di esenzione dall’imposta di registro atteso che le modifiche statutarie sono qualificate dal Ministero come vincolanti e quindi in applicazione dell’articolo 82 del Decreto Legislativo 117/2017 oltre che in regime di esenzione dall’imposta di bollo trattandosi di associazione iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale in trasmutazione;

2) trasmissione all’ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del verbale e dell’allegato statuto modificato debitamente registrati;

3) richiesta all'Agenzia delle Entrate di aggiornamento della anagrafica tributaria in quanto nella denominazione dovrà essere menzionata la natura di ente del terzo settore generico, anche nella forma di acronimo ETS, quando l'associazione sarà iscritta nella relativa sezione del RUNTS.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 14:30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Massimo Carosi

IL PRESIDENTE

Massimo Carosi

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna
via Paolo Nanni Costa n° 38 40133 BOLOGNA
a presente è copia fotostatica conforme all'unico originale
in questo Ufficio e registrata il **22 AGO 2022**
al n° **2361** della serie **3**
Euro **0** **ZERO**
Si rilascia a richiesta de. Sig. **MASSIMO CAROSI**
Bologna **22 AGO 2022**



Statuto dell'Associazione Culturale Danza Urbana

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita il 12 febbraio 1999 l'Associazione Culturale denominata "DANZA URBANA", con sede nel Comune di Bologna.
2. L'Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore acquisita l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e quindi integrerà la denominazione come "DANZA URBANA Ente del Terzo Settore" o, in breve, "DANZA URBANA ETS".
3. L'Associazione non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati anche in forme indirette o differite.
4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nel perseguimento di finalità di natura civica, solidaristiche e di utilità sociale che caratterizzano l'Associazione.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Scopi e attività

1. L'Associazione cura l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura a beneficio dei soci e di terzi, quali eventi culturali e stagioni teatrali propri e per conto di altri enti, in particolare di DANZA URBANA - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI DANZA NEI PAESAGGI URBANI.
2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di organizzare: corsi, laboratori e seminari con insegnanti ed esperti in tutte le discipline della danza e del movimento, e delle arti performative in genere; attività rivolte alla formazione professionale specifiche per il settore dello spettacolo; attività di scouting, supporto, sostegno e internazionalizzazione degli artisti; iniziative divulgative per il pubblico; conferenze, convegni e mostre. Si propone altresì di costituire un archivio documentale, una videoteca, e di realizzare pubblicazioni editoriali ed altro materiale fotografico e audiovisivo attinente all'oggetto sociale.
3. L'attività svolta dall'Associazione a favore degli associati e dei terzi è senza scopo di lucro e sarà svolta nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 3 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dallo svolgimento delle attività di interesse generale promosse, dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale purché si qualificano come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nonché da attività di raccolta fondi. Le attività vengono deliberate dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle linee guida fornite dall'Assemblea dei soci.
2. Il fondo comune costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con le risorse di cui al comma precedente, avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione per il perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale che caratterizzano l'Associazione.

Art. 4 Soci

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

3. Possono divenire soci tutti coloro che vi abbiano interesse, senza alcuna distinzione di razza, sesso, cultura, religione, previa ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
4. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 Procedura di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati e deve contenere l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo o i suoi singoli componenti in quanto disgiuntamente delegati; qualora il Consigliere delegato ritenga che non sussistano le condizioni di ammissione lo stesso dovrà sottoporre la questione alla valutazione collegiale dell'organo. Le eventuali reiezioni devono essere motivate.
3. Il Consiglio Direttivo informa l'interessato anche verbalmente in merito all'avvenuto accoglimento della domanda di ammissione e quindi cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.
5. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o estinzione della persona giuridica o Ente.
6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari.
7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
9. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.
10. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale comporta decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità salvo il sollecito, anche collettivo, al versamento.

Art. 6 Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:
 - ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - a mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
2. I soci hanno diritto:
 - a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - a partecipare all'Assemblea esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
 - a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

– ad accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo mediante raccomandata, anche a mano, o posta elettronica certificata. Il Consiglio Direttivo deve garantire l'accesso ai libri sociali entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza. L'eventuale richiesta di riproduzione della documentazione – i cui costi restano a carico del richiedente – è subordinata all'assunzione dell'impegno al trattamento dei dati personali eventualmente ivi presenti all'esclusivo esercizio dei diritti e doveri associativi e alla tutela, in qualsiasi giudizio, della posizione del socio e della stessa associazione.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

4. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 Esercizio sociale

1. L'esercizio finanziario/sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo redatto anche sotto forma di rendiconto economico finanziario, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di controllo.

2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito fatta eventuale eccezione per i componenti l'Organo di controllo. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 9 L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva il bilancio, redatto anche nella forma del rendiconto di cassa, ed eventualmente il bilancio sociale;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, revoca i relativi mandati ed esercita eventualmente azione di responsabilità nei relativi confronti;
- delibera gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il regolamento assembleare che può assicurare la partecipazione alle adunanze, ivi incluse quelle del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, mediante mezzi di telecomunicazione e mediante l'espressione del voto per corrispondenza;
- delibera l'esclusione dei soci;
- approva i programmi dell'attività da svolgere;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto, in merito alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione e sullo scioglimento dell'Associazione.

4. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Il Presidente nomina un Segretario.

5. Le delibere dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione da tenersi a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, da diffondere secondo le modalità che il Consiglio Direttivo riterrà idonee come la trasmissione a mezzo posta elettronica, sistemi di messaggistica, pubblicazione dell'avviso in sede e/o sul sito internet dell'Associazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona o per delega tutti i soci.

7. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

8. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta, per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo o da almeno un decimo degli associati. In questi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

9. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

10. Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Gli associati minorenni vengono convocati e partecipano con diritto di parola ma vengono rappresentati, nell'esercizio del diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

11. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

12. Per modificare lo statuto e per deliberare in merito ad operazioni di fusione, scissione e trasformazione occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorrono la presenza della metà dei soci e il voto di almeno tre quarti dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria che hanno ad oggetto lo scioglimento o qualsiasi delibera estintiva dell'Associazione nonché la devoluzione del relativo patrimonio residuo, devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve convocare l'Assemblea affinché provveda alla nomina del Consigliere sostituto o, in caso di decadenza di più membri, alla elezione dell'organo integrale.

3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

4. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale, ordinaria e straordinaria, dell'Associazione e in particolare a solo titolo esemplificativo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- predisporre eventuali regolamenti interni;
- stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni, circa il recesso e l'esclusione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in caso di sua assenza dal membro più anziano.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino tutti i membri del Consiglio.

8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto all'adunanza, vengono conservati agli atti.

9. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

10. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua scadenza naturale.

11. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 11 Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in sua assenza, al membro anziano.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva. Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci, ne stabilisce l'ordine del giorno, coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

4. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

5. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 Organo di Controllo e revisione

1. Nel caso in cui siano superati i limiti economici dimensionali previsti dal codice del Terzo Settore che impongono la previsione dell'Organo di Controllo, è eletto l'Organo di Controllo anche monocratico. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. L'Organo di Controllo assolve alle seguenti funzioni:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esaminando in particolare le attività di interesse generale e le attività di raccolta fondi realizzate dall'Associazione;

- nel caso di approvazione del bilancio sociale, attesta che sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;

- procede, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;

Art. 13 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

1. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci.
2. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 14 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'Organo di Controllo, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.
3. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, acquisito il parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 16 Norma finale

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e al Codice civile nonché ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.